

## **DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 2019 - ESTRATTO**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

(omissis)

Con voti unanimi espressi in forma palese;

#### **DELIBERA**

1. Di dare atto che la modifica dell'art. 7 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria entra in vigore a partire dall'anno d'imposta 2019 e pertanto la doppia vidimazione è requisito fondamentale solo per i contratti stipulati a partire dall'01/01/2019, confermando altresì che l'aliquota agevolata continua ad essere applicata in presenza di contratti privi di doppia vidimazione se sottoscritti antecedentemente all' 1/1/2019.
2. Di dare atto altresì che:
  - a. per poter usufruire della riduzione dell'aliquota occorre presentare la dichiarazione IMU corredata dalla copia del contratto di locazione regolarmente registrato e vidimato sia dall'associazione degli inquilini che dall'associazione dei proprietari;
  - b. ai sensi dell'art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento;
  - c. ai contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, comma 1 e ai contratti di locazione per studenti universitari di cui all'art. 5, commi 2 e 3 della Legge n. 431/1998, si applica la riduzione al 75% dell'imposta dovuta in base all'aliquota ordinaria e non a quella agevolata prevista per gli immobili locati a canone concordato per uso abitazione principale (art. 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431).

(omissis)